

## Indicazioni dal Registro delle Imprese di Torino

### Deposito Bilanci di esercizio

Prima dell'avvio della Campagna Bilanci 2021 riteniamo utile condividere le segnalazioni relative alle criticità che più frequentemente conducono alla sospensione ed in alcuni casi al rifiuto delle pratiche.

Preliminarmente si evidenzia come, in ottemperanza con le indicazioni provenienti dall'AGID, per una concreta attuazione della digitalizzazione del Registro delle Imprese, siano state avviate procedure volte alla riduzione dei tempi intercorrenti tra il momento di "Sospensione della pratica", con comunicazione di invito alla regolarizzazione (fino ad ora venivano reiterati fino a 3 inviti alla regolarizzazione) ed il momento di "Rifiuto della pratica".

Il Registro delle Imprese invierà una sola comunicazione di invito alla regolarizzazione.

Diamo evidenza di seguito dei principali motivi che determinano il rifiuto delle pratiche di deposito:

1. incoerenza di almeno 1 dei documenti che compongono il fascicolo di bilancio con la Società/Ente (n° REA) per cui si sta effettuando il deposito o con l'annualità per cui lo si sta effettuando;
2. indicazione apposta in calce ai documenti circa la modalità di firma - "In originale firmato digitalmente da \_\_\_\_\_" oppure "In originale firmato autografamente da \_\_\_\_\_" – in coerenza con la tipologia di firma presente sul documento originale e compatibile con il documento stesso (in calce al bilancio xbrl è consentita la sola firma digitale; il documento nasce infatti come originale informatico);
3. mancanza/incompletezza della dichiarazione di incarico al professionista secondo uno dei seguenti format:  
*il professionista deve indicare, nel Modello Note della domanda, di essere stato incaricato alla presentazione dall'amministratore o dal liquidatore della società. La dichiarazione d'incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di professionista che firma con **dispositivo contenente il "certificato di ruolo"**, è la seguente: "Il sottoscritto... dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico di... (nome e cognome dell'amministratore o del liquidatore)".*  
*La dichiarazione d'incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di **dispositivo di firma privo del "certificato di ruolo"**, è la seguente: "Il sottoscritto... dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione... (A o B) dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di..., al n.... Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico di ... (nome e cognome dell'amministratore o del liquidatore)".*

Sul sito del Registro delle Imprese di Torino sono presenti le ulteriori indicazioni di utilità per espletare l'adempimento di deposito dei Bilanci; di seguito il link <https://www.to.camcom.it/bilanci>

### Deposito Bilancio finale di liquidazione

L'adempimento deve essere svolto sulla nuova piattaforma DIRE.

Sul sito dell'ODCEC-Torino nell'area "Come fare per" – Registro Imprese è disponibile un tutorial che guida nello svolgimento della pratica.

Link: <https://multimedia.odcec.torino.it/eventi/index/82260c56-ad89-4b5f-b5a0-a18ee846b5de>

## Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC

Il Registro delle Imprese evidenzia come non risulti, ad oggi, ancora regolarizzata da parte di molti soggetti iscritti (soprattutto ditte individuali e società di persone) la comunicazione dell'indirizzo PEC ai sensi dell'art. 37, D.L. 76/2020 (che dovrà essere attivo ed univoco). Si rammenta l'obbligo anche in capo alle società semplici.

E' stato dato, quindi, avvio alla procedura di irrogazione delle sanzioni relative.

L'adempimento spontaneo, inoltre, seppure tardivo, consente l'applicazione della sanzione nella misura minima. Di seguito quanto riportato sul sito del Registro Imprese di Torino al link <https://www.to.camcom.it/tabella-sanzioni-ri-obbligo-di-comunicazione-della-pec>

La mancata regolarizzazione entro il 1° ottobre comporta l'irrogazione di una **sanzione** amministrativa:

- per le società come disposta dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro
- per le imprese individuali come disposta dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro

L'importo liberatorio, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 risulta pari a:

- 412,00 euro per ciascun amministratore, per omessa comunicazione da parte delle società
- 60,00 euro per omessa comunicazione da parte dell'imprenditore individuale

Le medesime sanzioni sono comminate all'impresa per cui è stato **cancellato d'ufficio** il domicilio digitale non attivo.

Per eventuali esigenze, la Segreteria è a vostra disposizione.

Un caro saluto.

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa